

**PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E  
CONTROLLO EX D.LGS. 231/01**

**PARTE GENERALE**

**DE RIGO VISION S.p.A.**



**Versione aggiornata e approvata dal Consiglio di Amministrazione  
in data 18 aprile 2024**

## INDICE

<b>Definizioni</b> .....	4
<b>1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO</b> .....	5
1.1 Introduzione.....	5
1.2 Natura della responsabilità .....	5
1.3 Criteri di imputazione della responsabilità.....	6
1.4 Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.....	7
1.5 Fattispecie di reato e di illecito.....	10
1.6 Apparato sanzionatorio.....	15
1.7 Tentativo.....	17
1.8 Vicende modificative dell'ente .....	17
1.9 Reati commessi all'estero .....	18
1.10 Procedimento di accertamento dell'illecito.....	19
1.11 Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti .....	20
2.1 De Rigo Vision S.p.A.....	21
2.2 Modello di governance.....	21
2.3 Sistema di controllo interno.....	22
2.4 Gli strumenti di governance .....	22
2.5 La struttura organizzativa.....	23
2.5.1 La struttura organizzativa di governo e di controllo .....	23
2.5.2 Struttura organizzativa .....	25
<b>3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> .....	25
3.1 Premessa .....	25
3.3 Il Progetto di De Rigo Vision S.p.A. per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 .....	26
3.3.1 Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.....	27
3.3.2 Identificazione dei key officer e analisi dei processi e delle attività sensibili.....	27
3.3.3 Gap analysis.....	28
3.3.4 Definizione del Modello.....	29
3.4 Struttura del Modello .....	29
3.5 Illeciti rilevanti per la Società .....	30
3.6.1 Competenza .....	30
3.6.2 Verifiche e controlli sul Modello.....	31
3.6.3 Aggiornamento ed adeguamento .....	31
<b>4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001</b> .....	32
4.1 L'Organismo di Vigilanza della Società .....	32
4.2 Requisiti .....	32
4.3 Composizione, nomina e durata.....	34
4.4 Revoca .....	35
4.5 Cause di sospensione .....	35
4.6 Temporaneo impedimento .....	35
4.7 Funzioni e poteri.....	35
4.8 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza .....	37
4.8.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari.....	37
4.8.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza.....	38
4.8.3 Rapporti infragruppo.....	39
4.9 Raccolta e conservazione delle informazioni .....	40
<b>5 WHISTLEBLOWING</b> .....	40
5.1 Il canale di segnalazione interno.....	40

5.2 L'oggetto delle segnalazioni e il gestore delle segnalazioni.....	40
5.3 La protezione del segnalante.....	41
5.4 La Procedura Whistleblowing e gestione delle segnalazioni.....	41
<b>6 SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	<b>41</b>
6.1 Principi generali .....	41
6.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.....	42
<i>6.2.1 Misure nei confronti del personale non dirigente</i> .....	42
6.3 Misure nei confronti dei Dirigenti .....	45
6.4 Misure nei confronti degli amministratori.....	45
6.5 Misure nei confronti dei sindaci.....	45
6.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	46
6.7 Misure nei confronti del soggetto chiamato a gestire il canale Whistleblowing .....	46
6.8 Misure nei confronti di Partner e Consulenti .....	46
<b>7 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b> .....	<b>46</b>
7.1 Premessa .....	47
7.2 Dipendenti.....	48
7.3 Altri Destinatari .....	48

## **Definizioni**

- "Attività Sensibili": attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- "Consulenti": coloro che agiscono in nome e / o per conto della Società sulla base di apposito mandato o di altro vincolo di consulenza o collaborazione;
- "Destinatari": tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni;
- "Dipendenti": lavoratori subordinati della Società;
- "Dirigenti": lavoratori subordinati della Società con qualifica dirigenziale;
- "Linee guida Confindustria": le Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia, al termine del procedimento di controllo effettuato sulle stesse ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 e del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
- "Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo della Società previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- "Organi Sociali": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- "Organismo di Vigilanza": "organismo di vigilanza della Società ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
- "P.A.": Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- "Partner": controparti contrattuali della Società, quali ad es. fornitori, sia persone fisiche sia persone giuridiche, ovvero soggetti con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (soggetti con cui la Società concluda un'associazione temporanea d'impresa - ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili;
- "Reati": i reati sono quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
- "Società": De Rigo Vision S.p.A.

## 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

### 1.1 Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto"), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, detta la disciplina della *"responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato"*, che si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica<sup>1</sup>.

Il Decreto trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato: tali enti, infatti, possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni illeciti commessi o tentati, anche nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001)<sup>2</sup>.

Il D.Lgs. 231/2001 innova, quindi, l'ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati agli enti ai sensi dell'art. 5 del Decreto<sup>3</sup>.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato; non sostituisce ma si aggiunge a quella personale dell'individuo che ha commesso il reato.

La stessa è, tuttavia, esclusa se l'ente coinvolto ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi<sup>4</sup>.

### 1.2 Natura della responsabilità

<sup>1</sup> Rientrano in tale ambito di applicazione gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico, mentre sono esclusi da tale applicazione, oltre allo Stato e agli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

<sup>2</sup> Art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

<sup>3</sup> In base all'art. 8 del D.Lgs. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente – 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia".

<sup>4</sup> Art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001: "Responsabilità dell'ente – *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*".

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27, comma primo, della nostra Costituzione *“La responsabilità penale è personale”*. – *ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”<sup>5</sup>*.

### 1.3 Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal Decreto costituisce il presupposto per l’applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il Decreto prevede criteri di imputazione di natura oggettiva e criteri di natura soggettiva (in senso lato, trattandosi di *enti*).

#### *Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità*

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dalla condizione che il reato – o l’illecito amministrativo – sia commesso *«nell’interesse o a vantaggio dell’ente»*.

La responsabilità dell’ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell’*interesse* dell’ente ovvero *per favorire* l’ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell’obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l’ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell’illecito, a prescindere dall’intenzione di chi l’ha commesso.

L’ente non è responsabile se il fatto illecito sia stato commesso da uno dei soggetti indicati dal Decreto *«nell’interesse esclusivo proprio o di terzi»*. Ciò conferma che, se l’esclusività dell’interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell’ente, per contro la responsabilità sorge se l’interesse è *comune* all’ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all’uno in parte all’altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal soggetto autore del fatto illecito. Come sopra anticipato, infatti, l’ente è responsabile per l’illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio solo qualora sia stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il Decreto raggruppa in due categorie:

- a) *«da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e*

---

<sup>5</sup> In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell’ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all’ente.

- funzionale*», o da coloro che «*esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo*» dell'ente quali, ad esempio, il legale rappresentante, il consigliere, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, *anche di fatto*, la gestione e il controllo dell'ente<sup>6</sup> (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001);
- b) «*da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali*» (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001). Appartengono a tale categoria coloro i quali *eseguono* nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Possono essere ricondotti a questa categoria, oltre che i dipendenti dell'ente, tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali, a titolo di esempio, i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge. È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

### *Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità*

Il Decreto tratteggia la responsabilità dell'ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole; i criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

L'ente è ritenuto responsabile qualora non abbia adottato o non abbia rispettato *standard* di buona gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività. La *colpa* dell'ente, e quindi la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

È esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

### **1.4 Valore esimente dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Il Decreto esclude la responsabilità dell'ente, nel caso in cui, *prima della commissione del reato*, l'ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un «modello di organizzazione, gestione e controllo» (il Modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale.

---

<sup>6</sup> Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

*Illecito commesso da soggetto apicale*

Per i reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di *presunzione di responsabilità dell'ente*, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che<sup>7</sup>:

- a) «*l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*»;
- b) «*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*»;
- c) «*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*»;
- d) «*non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"<sup>8</sup>.

*Illecito commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale*

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'ente può essere chiamato a rispondere *solo* qualora si accerti che «*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*».

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe<sup>9</sup>.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa «*se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

Si assiste, nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, ad un'inversione dell'onere della prova. L'accusa dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

<sup>7</sup> Art. 6 del Decreto.

<sup>8</sup> La Relazione illustrativa al Decreto si esprime, a tale proposito, in questi termini: "Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione". Ed ancora: "si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. "colpa organizzativa" dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti."

<sup>9</sup> Art. 7, comma 1, del Decreto.

Il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, i modelli devono prevedere, in conformità del d.lgs. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937: i) un canale di segnalazione interno per la segnalazione delle violazioni rilevanti; ii) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; iii) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi adotta comportamenti contrari alla normativa (es. violazione delle misure di protezione del segnalante, invio di segnalazioni palesemente infondate).

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- verifica periodica e eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro stabilisce, all'art. 30 (*Modelli di organizzazione e di gestione*) che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, adottato ed efficacemente attuato, deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Tale modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato D.Lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere anche idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle sopra menzionate attività;
- in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti qualora siano definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

### 1.5 Fattispecie di reato e di illecito

In base al D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex art. 5, comma 1*, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della legge n. 146/2006.

Le fattispecie possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal D.Lgs. 231/2001 (artt. 24 e 25)<sup>10</sup>;
- **delitti contro la fede pubblica**, quali falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, introdotto dall'art. 6 del D.L.

---

<sup>10</sup> Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), frode o truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 356 e 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), Induzione illecita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), peculato semplice (art. 314 c.p.), peculato mediante errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art.323 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). La responsabilità amministrativa degli enti per i reati degli artt. 314 , 316 e 323 c.p. è limitata ai casi di danno agli interessi dell'Unione Europea.

- 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*"<sup>11</sup>;
- **reati societari.** L'art 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D.Lgs 11 aprile 2002, n. 61, che, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa delle società anche a determinati reati societari<sup>12</sup>;
  - **corruzione e istigazione alla corruzione tra privati** (artt. 2635 e 2635 bis c.c.), introdotto con il D.Lgs 38/2017 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 marzo 2017 che ha aggiornato l'art.25 ter del Decreto<sup>13</sup>;
  - **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "*delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "*che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999*"<sup>14</sup>;
  - **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro<sup>15</sup>;

<sup>11</sup> Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La legge 23 luglio, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" all'art. 15 comma 7, ha modificato l'art. 25-bis che punisce ora anche la contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi (art.473 c.p.) nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.).

<sup>12</sup> Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., art. 2621-bis e art.2622 così come modificati/introdotti dall'art. 12 della legge 27 maggio 2015, n. 69), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.; l'art. 35 della legge n. 262/2005, ha premesso all'art 175 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

<sup>13</sup> L'art.25-ter, comma 1, lettera s, è stato introdotto con la legge 190 del 6 novembre 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e successivamente modificato rispettivamente dagli art. nr.6 del D.Lgs 38/2017 e nr. 54 del D.Lgs 19/2023.

<sup>14</sup> La Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

<sup>15</sup> I reati sanzionati sono: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto utilizzando dei minori (art. 600-quater c.p.), la pornografia virtuale (art. 600.-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) e adescamento di minorenni (art 609-undecies c.p.).

- **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto<sup>16</sup>;
- **delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. L'art. 25-septies, prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai delitti di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p. (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>17</sup>;
- **reati transnazionali**. L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità<sup>18</sup>;
- **delitti di criminalità organizzata**, richiamati dall'art. 24-ter del Decreto<sup>19</sup>;
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**. L'art. 25-octies<sup>20</sup> del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p.;
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** richiamati dall'articolo 25-octies.1<sup>21</sup> del Decreto.

<sup>16</sup> L'art. 25-sexies, introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004"), prevede che la società possa essere chiamata a rispondere dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF D.Lgs n. 58/1998) e manipolazione del mercato (art. 185 TUF D.Lgs n. 58/1998 e successivamente modificato dal D.Lgs n. 107/2018 nonché dalla legge n. 238/2021). In base all'art. 187-quinquies del TUF (articolo modificato dal D.Lgs n. 107/2018), l'ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza".

<sup>17</sup> Il citato articolo è stato introdotto dall'art. 9, legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente, modificato dall'art. 300 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 recante attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 – S.O. N. 108/ GU del 30 aprile 2008.

<sup>18</sup> I reati indicati dal citato art. 10 della legge n. 146/2006 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati.

In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231".

<sup>19</sup> L'art. 24-ter è stato introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

<sup>20</sup> L'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla G.U. 14 dicembre 2007 n. 290 e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 5 della legge 186 del 15 dicembre 2014 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), recante attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva n. 2006/70/CE, che ne reca le misure di esecuzione, ha introdotto il nuovo articolo nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede, appunto, la responsabilità amministrativa dell'ente anche nel caso di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

<sup>21</sup> Il Decreto legge nr. 184 dell'8 novembre 2021 ha aggiunto nel corpus del D.Lgs 231/01 l'art. 25 octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" ed il D.L. coordinato con la legge nr.137 del 9 ottobre 2023 ne ha modificato la rubrica in "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento di valori".

- **delitti informatici e trattamento illecito di dati.** L'art. 24-bis del Decreto prevede nuove fattispecie di illecito amministrativo in dipendenza di taluni delitti informatici e di trattamento illecito di dati<sup>22</sup>;
- **delitti contro l'industria e il commercio,** richiamati dall'art. 25-bis n.1 del Decreto<sup>23</sup>;
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore,** richiamati dall'art. 25-novies del Decreto<sup>24</sup>;
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25-decies del Decreto<sup>25</sup>.
- **reati ambientali** L'art. 25-undecies del Decreto<sup>26</sup>, introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2009/123/CE sulla tutela penale dell'ambiente nonché

<sup>22</sup> L'art. 24-bis è stato introdotto nel testo del D. Lgs. 231/2001 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, pubblicata sulla G.U. n. 80 del 4 aprile 2008 – S.O. n. 79. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono quelli di cui agli artt. 491-bis (Falsità in documenti informatici), 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615-quater (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici), 615-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617-quater (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635-bis (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), e 640-quinquies (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) del codice penale.

<sup>23</sup> L'art. 25 bis n.1 è stato aggiunto dall'art.15, comma 6, legge 23 luglio 2009, n.99. I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.), Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

<sup>24</sup> L'art. 25-novies è stato introdotto dalla Legge n.99 del 23 luglio 2009: I delitti dai quali deriva la responsabilità amministrativa degli enti sono: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l.633/1941 comma 1 lett a) bis); reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risultino offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l.633/1941 comma 3); abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratori; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis l.633/1941 comma 1); riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l.633/1941 comma 2); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l.633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l.633/1941); fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l.633/1941).

<sup>25</sup> L'art.25-decies è stato aggiunto dall'art.4 della legge 116/09 e prevede La responsabilità amministrativa degli enti per i delitti descritti nell'art 377-bis c.p..

<sup>26</sup> L'art. 25-undecies è stato introdotto dal decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121. I reati dai quali deriva la responsabilità amministrativa della società sono: Inquinamento Ambientale (art. 452 bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) Circostanze aggravanti (Art.452 octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limiti stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3 e 5 c.a.); Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 c.a.) e Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 c.a.); Abbandono di rifiuti (art. 255 c.a.); Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 c.a.), Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3 c.a), Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 c.a) e Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 comma 6 c.a); Bonifica dei siti (art. 257 commi 1-2 c.a.); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari e falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 c.a.); Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 c.a.); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1-2 c.a.); Violazioni dei valori limite di

della direttiva 2009/123/ CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai cosiddetti "reati ambientali", ferma restando la responsabilità penale della persona che ha materialmente commesso il reato;

- **impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto<sup>27</sup>;
- **reato di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia** richiamato dall'art. 25-terdecies del Decreto<sup>28</sup>;
- **frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, richiamato dall'art. 25-quaterdecies del Decreto<sup>29</sup>;
- **reati tributari** L'art. 25-quinquedecies del Decreto<sup>30</sup> è stato introdotto con la legge 157 del 19 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 n. 301 che ha convertito in legge con modifiche il D.L. 124 del 26 ottobre 2019 ed è stato successivamente modificato rispettivamente dall'art. 5 del D.Lgs n. 75 del 14 Luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020 n. 177 e dall'art. 5 del D.Lgs n. 156 del 4 ottobre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2022 n. 248;
- **reati di contrabbando**; richiamati dall'art. 25-sexiedecies del Decreto<sup>31</sup> introdotto dall'art. 5 del D.Lgs n. 75 del 14 Luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020 n. 177. Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria;

---

emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 c.a.); Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica (art. 1 commi 1-2, art. 2 commi 1-2, art. 3 bis comma 1 e art. 6 comma 4 della Legge 150/1992.); Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art.3 comma 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549); Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (art.8 commi 1-2 e art. 9 commi 1-2 D.Lgs 202/2007.

<sup>27</sup> L'art. 25-duodecies è stato aggiunto dall'art. 22 commi 12 e 12 bis del D.Lgs 109/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012 n. 172 e successivamente modificato dall'art. 30 comma 4 dalla legge 161/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2017 n. 258 e dalle disposizioni della Legge nr. 50 del 5 maggio 2023 pubblicata nella Gazzetta ufficiale 104 del 5 maggio 2023. L'art. 25-duodecies prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di impiego di lavoratori privi di regolare permesso di soggiorno (art 22 comma 12 bis D.Lgs 286/98) e per il reato di promozione e favoreggiamento all'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs 286/98)

<sup>28</sup> L'art. 25-terdecies è stato aggiunto dall'art. 5 della legge 167 del 20 novembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2017 n. 277 e prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i delitti di cui all' art. 3 comma 3 bis della legge 654/75 (richiamo da intendersi riferito all'art. 604 bis c.p ai sensi dell'art 7 del D.Lgs 21/2018).

<sup>29</sup> L'art. 25-quaterdecies è stato introdotto con la legge 39 del 3 maggio 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2019 n. 113 in ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 e prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di reati di cui agli artt. 1 e 4 della legge 401/98.

<sup>30</sup> L'art. 25-quinquedecies è stato inserito con la legge 157 del 19 dicembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2019 n. 301 che ha convertito in legge con modifiche il D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e successivamente modificato dal D.Lgs 75 del 14 Luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020 n. 177 e dall'art. 5 del D.Lgs n. 156 del 4 ottobre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2022 n. 248. L'art. 25-quinquedecies prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti delitti:

- dichiarazione fraudolenta per operazioni inesistenti mediante l'uso di fatture, di altri documenti o mediante altri artifici (art. 2 comma 1, art. 2 comma 2 bis art. 3 del D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ('art. 8 comma 1, art. 8 comma 2 bis del D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta (art. 11 del D.Lgs. 74/2000).

La responsabilità dell'ente è estesa anche ai seguenti reati se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evitare l'imposta sul valore aggiunto:

- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

<sup>31</sup> L'art. 25-sexiedecies è stato aggiunto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020 n. 177 del D.Lgs 75 del 14 Luglio 2020.

- **reati contro il patrimonio culturale;** richiamati dall'art. 25-septidecies del Decreto<sup>32</sup>;
- **reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali;** richiamati dall'art. 25-duodevicies del Decreto<sup>32</sup>.

## 1.6 Apparato sanzionatorio

Sono previste dagli artt. 9 - 23 del D.Lgs. 231/2001 a carico dell'ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati le seguenti sanzioni:

sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);

sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 231/2001, "*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*") che, a loro volta, possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di euro 258,22 ad un massimo di euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

L'ente risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria con il suo patrimonio o con il fondo comune (art. 27, comma 1, del Decreto)<sup>33</sup>.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

---

<sup>32</sup> La Legge n. 22 del 9 marzo 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2022 n. 68 nell'art. 3 ha modificato il D.Lgs. 231/2001 ampliando la responsabilità delle entità giuridiche rispettivamente ai reati contro il patrimonio culturale (previsti dagli articoli 518 bis, 518 ter, 518 quater, 518 octies, 518 novies, 518 decies, 518 undecies, 518 duodecies e 518 quaterdecies del Codice Penale) e ai reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali (previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del Codice Penale).

<sup>33</sup> La nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute.

- a) l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti<sup>34</sup>.

Le sanzioni interdittive sono previste per il compimento di: reati contro la pubblica amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti di criminalità organizzata, taluni delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva<sup>35</sup>.

Il giudice può fare proseguire l'attività dell'ente (anziché irrogare la sanzione dell'interdizione), ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto, nominando, a tale scopo, un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Art. 13, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs. 231/2001. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 D.Lgs. 231/2001, ai sensi del quale "Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva." Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: "In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità".

<sup>35</sup> Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D.Lgs. 231/2001, secondo cui: "1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17".

<sup>36</sup> Art. 15 D.Lgs. 231/2001: "Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva".

## **1.7 Tentativo**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

## **1.8 Vicende modificative dell'ente**

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità patrimoniale dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda<sup>37</sup>.

In caso di trasformazione, (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto (art. 28 D.Lgs. 231/2001).

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001).

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Il giudice deve commisurare la

---

<sup>37</sup> Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente e, dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al Decreto afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 231/2001<sup>38</sup>, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi<sup>39</sup>. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001)<sup>40</sup>; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

### 1.9 Reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D.Lgs. 231/2001)<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Art. 11 del D.Lgs. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)".

<sup>39</sup> Art. 32 D.Lgs. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

<sup>40</sup> Art. 33 del D.Lgs. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d. lgs. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente".

<sup>41</sup> La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. L'art. 4 del D.Lgs.231/2001 prevede quanto segue: "1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- (i) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)<sup>42</sup> e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;
- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

### 1.10 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del D.Lgs.231/2001 prevede *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del D.Lgs. 231/2001).

---

*sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo."*

<sup>42</sup> Art. 7 c.p.: "Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana". Art. 8 c.p.: "Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici." Art. 9 c.p.: "Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto." Art. 10 c.p.: "Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene."

Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo<sup>43</sup>. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. 231/2001).

### **1.11 Codici di Comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti**

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 prevede *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Confindustria ha definito le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001"*, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D.Lgs. 231/2001 con il D.Lgs. 61/2002), aggiornate, da ultimo, nel mese di giugno 2021. Le Linee guida di Confindustria forniscono, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee guida di Confindustria suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati *ex* D.Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è principalmente ispirata alle citate Linee guida di Confindustria, oltre che ai Codici di comportamento delle principali associazioni rappresentative e alle *best practice* relative alle diverse aree di attività. A tal proposito si veda quanto riportato nel capitolo 3 del presente documento. Le eventuali divergenze rispetto a punti specifici delle Linee guida di Confindustria rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali all'attività concretamente svolta dalla Società ed al contesto nel quale essa opera.

---

<sup>43</sup> Art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: *"Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, N.d.R.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, N.d.R.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario."* Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del D.Lgs. 231/2001, ai sensi del quale *"Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità"* (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

## **2 IL MODELLO DI GOVERNANCE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ**

### **2.1 De Rigo Vision S.p.A.**

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- lo studio, la progettazione, la lavorazione, la produzione, il commercio e la distribuzione di montature per occhiali in metallo, in plastica e in altri materiali idonei;
- lo studio, la progettazione, la lavorazione, la produzione, il commercio e la distribuzione di prodotti e materiali ottici in genere ivi comprese lenti ottiche per qualsiasi utilizzo e lenti protettive;
- lo studio, la progettazione, la lavorazione, la produzione, il commercio e la distribuzione di minuterie metalliche e non metalliche, di parti di ricambio e di accessori relativi ai prodotti oggetto di lavorazione, produzione, commercio e distribuzione, lo studio, la progettazione, la lavorazione, la produzione, commercio e distribuzione di attrezzature e macchinari per produzione dei prodotti suddetti; la galvanica e altri procedimenti attinenti al trattamento dei materiali utilizzati per la produzione;
- lo studio, la progettazione, le ricerche di mercato e la consulenza, anche pubblicitaria nel settore dell'occhialeria e più in genere dello styling con particolare riferimento all'indirizzo della moda, alla creazione, progettazione, studio grafico, realizzazione tecnica, deposito e ottenimento della registrazione nell'ambito nazionale e internazionale di marchi e diritti di brevetto industriale;
- lo studio la ricerca, la progettazione, la produzione e la commercializzazione in Italia e all'estero, direttamente o indirettamente, di meccanismi, accessoristica, componentistica, anche ad elevato contenuto tecnologico, realizzati su propri progetti e/o disegni, come pure su licenze, invenzioni, marchi, know-how, informazioni tecniche, brevetti disegni, ecc, sia registrati che non registrati, acquisti o in concessione da terzi per lo sfruttamento, anche in esclusiva, e destinati a utenti industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento al settore dell'occhialeria e a quelli affini o complementari allo stesso.

### **2.2 Modello di governance**

Il sistema di *governance* della Società è quello tradizionale che vede la presenza dell'assemblea degli azionisti che ha le competenze previste dalla legge, dell'organo amministrativo cui è affidata la gestione della società e dell'organo di controllo costituito dal collegio sindacale. Il controllo contabile è svolto dalla società di revisione.

#### ***Assemblea***

L'Assemblea degli azionisti è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata nella sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

#### ***Consiglio di Amministrazione***

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali, depositi, agenzie, rappresentanze, negozi e uffici in Italia e all'estero, l'eventuale riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, le delibere di fusione di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, direttori, procuratori e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi, nei limiti consentiti dalla legge.

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, contrattuale e giudiziaria, sia attiva che passiva, in qualsiasi paese, in qualsiasi grado e di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, spettano al presidente del Consiglio di Amministrazione nonché se nominati e nell'ambito delle deleghe loro attribuite, agli Amministratori Delegati, con facoltà di nominare procuratori speciali nelle idonee forme di legge. Nel caso di assenza o indisponibilità del presidente, tali poteri spettano altresì ai Vice-Presidenti.

### ***Collegio Sindacale***

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti. La nomina, i requisiti e le funzioni dei sindaci sono disciplinati dalla legge.

### ***Società di revisione***

Il controllo contabile è affidato ad una società di revisione.

## **2.3 Sistema di controllo interno**

Il sistema di controllo interno è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- (i) efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- (ii) qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- (iii) rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- (iv) salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e protezione dalle perdite.

I principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

## **2.4 Gli strumenti di governance**

La Società si è dotata di un insieme di strumenti di governo dell'organizzazione che ne garantiscono il corretto funzionamento e che possono essere così riassunti:

- **Statuto:** in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.

- **Sistema di Procedure e Linee Guida:** la Società è dotata di un sistema di Procedure e Linee Guida volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.
- **Codice Etico del Gruppo De Rigo:** esprime i principi etici e di deontologia che il Gruppo De Rigo riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Il Codice Etico esprime, fra l'altro, linee e principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001.
- **Sistema delle deleghe e delle procure:** che stabilisce, mediante l'assegnazione di specifiche procure, i poteri per rappresentare o impegnare la società. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di revisione/modifica della Struttura organizzativa e/o o su segnalazione da parte di singole Direzioni/Funzioni.
- **Contratti di servizio:** che regolano formalmente le prestazioni di servizi rese ad altre società del Gruppo De Rigo o viceversa, assicurando trasparenza agli oggetti delle prestazioni erogate ed ai relativi corrispettivi.

## **2.5 La struttura organizzativa**

### **2.5.1 La struttura organizzativa di governo e di controllo**

I diversi organi che compongono la struttura organizzativa di governo e di controllo possono essere distinti e raggruppati in base alle finalità che perseguono:

- organi di pianificazione strategica, ovvero che hanno la responsabilità di progettare le iniziative di carattere industriale e finanziario che, per la loro importanza e portata, abbiano un impatto rilevante sul futuro dell'azienda nel medio-lungo termine. Appartengono a questo primo livello:
  - il Consiglio di Amministrazione;
- organi gestionali-progettuali, ovvero che hanno la responsabilità, da un lato, di trasferire le iniziative strategiche ideate a monte e, dall'altro lato, di progettare e implementare le iniziative operative che meglio possono tradurre in azione la strategia aziendale; appartengono a questo secondo livello:
  - le Macro-Aree;
  - i Comitati Direttivi;
  - i team Interfunzionali.

#### **Macro Aree**

La Macro Area è un organo che nasce dalla constatazione che sia necessario implementare forme organizzative che stimolino e favoriscano lo "scambio", in particolare tra determinate funzioni aziendali. In conseguenza di ciò, queste stesse forme organizzative devono essere presidiate dalle figure che, per posizione aziendale e competenze maturate, sono in grado di garantire il raggiungimento di tale obiettivo, consentendo altresì loro di organizzare forme di delega verticali che permettano di dedicare tempo e risorse all'attività di pianificazione strategica.

Le Macro Aree in cui è organizzata la struttura gestionale sono tre:

- Macro Area Prodotto Operazioni Industriali;
- Macro Area Commerciale Marketing;
- Macro Area Amministrazione Finanza Controllo di Gestione e Sistemi Informativi.

Le Macro Aree, esse rispecchiano la volontà di favorire uno scambio informativo continuativo tra:

- chi disegna, chi produce e chi distribuisce il prodotto;
- chi conosce e stimola il mercato e chi vende il prodotto sul mercato;
- chi gestisce le grandezze economiche e finanziarie derivanti dalla produzione e dalla vendita del prodotto sul mercato.

Più specificamente, la Macro Area è uno degli strumenti attraverso i quali è possibile perseguire, e garantire, un migliore coordinamento degli obiettivi perseguiti e delle attività svolte da ciascuna funzione aziendale.

### ***Comitato Direttivo***

Il Comitato Direttivo è l'organo creato per garantire continuità e coerenza tra l'attività di pianificazione strategica e l'attività di realizzazione operativa tra le Macro Aree. Esso garantisce sia il governo sia il controllo dell'attività aziendale, grazie alla posizione occupata all'interno della struttura organizzativa e alle figure che lo compongono.

Il Comitato Direttivo persegue vari scopi, che sono raggruppabili in più categorie:

- progettare e proporre i piani strategici, di natura industriale e finanziaria, che devono garantire la continuità del successo aziendale;
- fungere da nodo di trasmissione dei flussi informativi sia a monte (verso il CdA) sia a valle (verso tutti gli organi della struttura gestionale).
- costituire il luogo di trasferimento delle informazioni riguardanti le decisioni assunte dalle Macro Aree, finalizzato non solo al recepimento di queste da parte di tutte le funzioni aziendali, ma anche a favorire una discussione congiunta sulle stesse;
- costituire il luogo di scambio di informazioni ed opinioni rilevanti tra tutti i responsabili funzionali, in termini di:
  - formulazione dei piani d'azione (proposte operative) che devono consentire l'implementazione delle stesse linee guida strategiche;
  - per i piani già in corso, relazione sullo stato di avanzamento lavori, confronto sulla situazione e proposte per la risoluzione di problemi operativi di particolare gravità e accordo sull'avviamento di eventuali azioni correttive.

La composizione del Comitato Direttivo muta in funzione della periodicità di incontro, così da rendere effettiva l'esistenza di due Comitati, il Comitato Direttivo e il Gruppo Dirigente.

### ***Team Interfunzionali***

Gli scopi per cui vengono pensati e creati i Team Interfunzionali sono riassumibili come segue:

- garantire il coordinamento tra funzioni aziendali "distanti" per tipologia di attività svolta;

- garantire il presidio di processi aziendali chiave nella proposizione di valore per il mercato e i clienti;
- garantire una efficace ed efficiente progettazione di soluzioni rispetto ad eventi straordinari, ove questi ultimi possono essere sia previsti che imprevisti.

Il carattere variabile e non permanente dei Team Interfunzionali rende impossibile definirne a priori le caratteristiche in termini di composizione, ruoli ed attività correlate.

### 2.5.2 Struttura organizzativa

Ai fini dell'attuazione del presente Modello riveste inoltre fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture organizzative fondamentali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite. Si rimanda in proposito all'assetto organizzativo contenuto in Allegato 1.

## 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

### 3.1 Premessa

La decisione di adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, costituisce in primo luogo, un atto di responsabilità della Società stessa nei confronti dei propri dipendenti, clienti, fornitori, finanziatori, istituzioni, collettività, ambiente, ecc..

L'adozione del modello ed una sua efficace implementazione contribuisce inoltre ad una migliore gestione del sistema di controllo interno favorendo, altresì, il consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole anche a beneficio dell'immagine della Società e del rafforzarsi del sentimento di fiducia che tutti i soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti nutrono nei confronti della stessa (asset, questo, sempre più prezioso).

In effetti l'introduzione di un ulteriore sistema di controllo dell'agire imprenditoriale, unitamente alla definizione e divulgazione di principi etici, migliora i già elevati *standard* di comportamento adottati dalla Società e contribuisce a meglio regolare i comportamenti e le decisioni di quanti, quotidianamente, sono chiamati ad operare nell'interesse della Società.

Nella definizione del Modello si è, quindi, tenuto conto:

- delle Linee guida di Confindustria, oltre che dei Codici di comportamento delle principali associazioni rappresentative e delle *best practice* relative alle diverse aree di attività;
- della struttura organizzativa della Società;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine all'adeguamento al D.Lgs. 231/2001.

### 3.2 Funzione del Modello

La Società intende, in definitiva, affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla legalità, trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole anche ribadendo che, coerentemente con i rigorosi principi adottati dalla Società, nessun comportamento

illecito può ritenersi consentito, anche qualora commesso nell'interesse o a vantaggio dell'impresa;

- al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo e disposizioni che danno vita al Modello che la Società, alla luce delle considerazioni che precedono, ha predisposto e adottato. Tale Modello ha tra gli obiettivi principali quelli di:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con la Società (Dipendenti, Consulenti, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nell'ambito delle attività svolte nell'interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla direzione o alla Vigilanza dei primi che comportino la responsabilità amministrativa della Società;
- consentire alla Società, attraverso un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente, al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall'art. 6 del Decreto;
- migliorare l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell'illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

### **3.3 Il Progetto di De Rigo Vision S.p.A. per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001**

La metodologia scelta per il progetto di predisposizione del Modello (di seguito anche il Progetto), in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Si riportano di seguito le principali fasi operative del Progetto, svolte con il supporto di società specializzata nel settore:

- individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- identificazione dei *key officer* e analisi dei processi e delle attività sensibili;
- *gap analysis*;
- definizione del Modello.

Tutte le fasi hanno visto il coinvolgimento dei Responsabili delle Direzioni/Funzioni per la condivisione delle risultanze.

Nei paragrafi seguenti sono descritte le singole fasi operative.

### *3.3.1 Individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001*

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "attività sensibili" e "processi sensibili").

Scopo della presente fase operativa è stato, pertanto, l'identificazione approfondita degli ambiti aziendali e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili.

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi della struttura societaria ed organizzativa.

Sulla base dell'analisi del modello di business della Società, unitamente agli atti organizzativi, è stata effettuata una prima individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle Direzioni/Funzioni responsabili di tali processi/attività.

Nello specifico, sono state svolte le seguenti attività finalizzate all'individuazione dei processi/attività sensibili:

- raccolta della documentazione relativa alla struttura societaria ed organizzativa (ad esempio: organigrammi, procedure, deleghe di funzione, procure, ecc.);
- analisi della documentazione raccolta per l'approfondimento del modello di *business* della Società;
- analisi storica ("*case history*") di casi che possono aver interessato negli anni passati il business della Società relativamente a procedimenti penali, civili, o amministrativi che abbiano punti di contatto con la normativa introdotta dal D.Lgs. 231/2001;
- rilevazione degli ambiti aziendali di attività e delle relative responsabilità funzionali;
- individuazione preliminare dei processi/attività sensibili *ex* D.Lgs. 231/2001;
- individuazione preliminare delle Direzioni/Funzioni responsabili dei processi sensibili identificati.

### *3.3.2 Identificazione dei key officer e analisi dei processi e delle attività sensibili*

Lo scopo della presente fase operativa è stato quello di identificare le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere, completando e approfondendo l'inventario preliminare dei processi/attività sensibili nonché delle Direzioni/Funzioni e dei soggetti coinvolti (di seguito, "*key officer*").

Tale analisi è stata svolta sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale, inclusa quella relativa alle procure, sia attraverso incontri di approfondimento tecnico effettuati con le Direzioni/Funzioni identificate.

I *key officer* sono stati identificati nelle persone di più alto livello organizzativo in grado di fornire le informazioni di dettaglio sui singoli processi aziendali e sulle attività delle singole Direzioni/Funzioni, al fine di raggiungere un livello di informazione/dettaglio idoneo a comprendere il sistema dei controlli in essere.

L'analisi è stata condotta attraverso "interviste" personali con i *key officer* che hanno avuto anche lo scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Di seguito sono elencate le attività svolte nel corso della presente fase operativa, al termine della quale è stata definita una preliminare "mappa dei processi/attività sensibili" verso cui indirizzare l'attività di analisi e gli approfondimenti:

- raccolta di ulteriori informazioni attraverso analisi documentale e incontri con i referenti interni del Progetto;
- identificazione di ulteriori soggetti in grado di dare un apporto significativo alla comprensione/analisi delle attività sensibili e dei relativi meccanismi di controllo;
- predisposizione della mappa che "incrocia" i processi/attività sensibili con i relativi *key officer*;
- esecuzione di "interviste" strutturate con i *key officer*, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nelle fasi precedenti, le informazioni necessarie a comprendere:
  - i processi elementari/attività svolte;
  - le Direzioni/Funzioni /soggetti interni/esterni coinvolti;
  - i relativi ruoli/responsabilità;
  - il sistema dei controlli esistenti;
- condivisione con i *key officer* di quanto emerso nel corso delle "interviste";
- formalizzazione della mappa dei processi/attività sensibili in apposita scheda che raccoglie le informazioni ottenute e le eventuali criticità individuate sui controlli del processo sensibile analizzato.

Al termine di tale fase è stata predisposta, quindi, una mappa analitica delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati considerati, tra l'altro, i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

### 3.3.3 Gap analysis

L'obiettivo della presente fase operativa è stato l'individuazione: i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs.

231/2001; ii) delle eventuali azioni di miglioramento del modello organizzativo e di controllo esistente.

Al fine di rilevare ed analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di *risk assessment* sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, è stata effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il sistema organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è stato possibile desumere alcune aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Qui di seguito sono elencate le attività svolte in tale fase:

- *gap analysis* tra il modello attuale ("*as is*") ed il modello "a tendere" ("*to be*") conforme alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 con particolare riferimento, in termini di compatibilità, al sistema delle deleghe e dei poteri, al sistema delle procedure aziendali, alle caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- predisposizione di un piano di attuazione delle azioni di perfezionamento (miglioramento) dell'attuale sistema di controllo.

#### *3.3.4 Definizione del Modello*

Lo scopo della seguente fase operativa è stato la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001 della Società, tenuto conto delle Linee guida di Confindustria sulla materia, articolato in tutte le sue componenti, e personalizzato alla realtà aziendale.

La realizzazione di tale fase è stata supportata dai risultati delle fasi precedenti.

### **3.4 Struttura del Modello**

Il documento relativo al Modello è strutturato in due principali sezioni:

- (i) *Parte Generale*, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
- (ii) *Parti Speciali*, volte ad integrare il contenuto della *Parte Generale* con una descrizione relativa:
  - alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha ritenuto necessario prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche dell'attività svolta;

- ai processi/attività sensibili, rispetto alle fattispecie di reati di cui al punto precedente, presenti nella realtà aziendale e ai correlati *standard* di controllo.

### **3.5 Illeciti rilevanti per la Società**

L'adozione del Modello quale strumento in grado di orientare il comportamento dei soggetti che operano all'interno della Società e di promuovere a tutti i livelli aziendali comportamenti improntati a legalità e correttezza si riverbera positivamente sulla prevenzione di qualsiasi reato o illecito previsto dall'ordinamento giuridico.

Tuttavia, in considerazione dell'analisi del contesto aziendale, dell'attività svolta dalla Società e delle aree potenzialmente soggette al rischio-reato, sono stati considerati rilevanti, e quindi specificamente esaminati nel Modello, solo gli illeciti che sono oggetto delle Parti Speciali e di seguito elencati:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati societari;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati transnazionali e delitti di criminalità organizzata;
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- delitti di contraffazione e l'alterazione di marchi o segni distintivi nonché l'introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi;
- reati in materia ambientale;
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati di istigazione al razzismo e incitamento alla xenofobia;
- reati tributari;
- reati di contrabbando.

Con riferimento agli altri Reati è stato valutato dalla Società, che il rischio è solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e che, in ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati sopra evidenziati, sulla base dell'analisi effettuata, possono costituire, unitamente al rispetto delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione di tali reati.

### **3.6 Adozione, aggiornamento e adeguamento del Modello**

#### *3.6.1 Competenza*

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente per l'adozione, l'aggiornamento e l'adeguamento del Modello.

Le deliberazioni al riguardo assunte dal Consiglio di Amministrazione sono comunicate, per la loro immediata applicazione, all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà,

senza indugio, a rendere le stesse modifiche operative e a garantire la corretta comunicazione dei contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra i processi operativi, le prescrizioni contenute nel Modello e la diffusione delle stesse, ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di definire direttamente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, le modifiche che attengano ad aspetti di carattere descrittivo.

Si precisa che con l'espressione "aspetti di carattere descrittivo" si fa riferimento ad elementi ed informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ovvero conseguano da atti adottati dalla Società (quali procure, ordini di servizio, variazioni organizzative e procedure aziendali).

Si precisa altresì che le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello e dei suoi aggiornamenti sono predisposte a cura delle competenti funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle predette procedure.

### *3.6.2 Verifiche e controlli sul Modello*

All'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri allo stesso riservati conformemente all'art. 6, comma 1, lett. b) ed all'art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto ed a quanto previsto dal proprio Regolamento, restano, in ogni caso, attribuiti precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione ed al sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza segnala al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale tempestivamente fatti, circostanze o carenze organizzative riscontrate nell'attività di vigilanza che evidenzino la necessità di aggiornare o adeguare il Modello nonché, con cadenza almeno semestrale nell'ambito della propria relazione periodica, gli eventuali ulteriori aggiornamenti di cui se ne ravvisasse l'opportunità.

Anche con tale finalità, l'Organismo di Vigilanza predisporre e comunica preventivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il proprio programma delle attività su base annua, ferma restando la possibilità per lo stesso Organismo o suoi componenti di effettuare anche verifiche e controlli non programmati.

### *3.6.3 Aggiornamento ed adeguamento*

Il Modello deve essere oggetto di aggiornamento o adeguamento ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità e comunque in conseguenza di circostanze che attengano a fatti quali:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello, ove si riscontrasse la possibilità di ulteriore protezione ai fini della prevenzione degli illeciti sanzionati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche del quadro normativo di riferimento rilevanti per la Società (ad es., vengano introdotte nuove tipologie di reato rilevanti ai sensi del Decreto);
- valutazioni di inadeguatezza all'esito dei controlli eseguiti;

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs 231/01 di De Rigo Vision S.p.a. è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2010 e successivamente aggiornato rispettivamente con delibere del Consiglio di Amministrazione del 24 settembre 2013, 17 novembre 2016, 6 settembre 2018 e 28 ottobre 2019 a seguito dell'ampliamento dei reati inclusi nell' ex. D.Lgs 231/01.

## 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

### 4.1 L'Organismo di Vigilanza della Società

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – una società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 se l'organo dirigente ha, fra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (adottato e efficacemente attuato) e di curarne l'aggiornamento<sup>44</sup> ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

### 4.2 Requisiti

Di seguito si riportano i requisiti di eleggibilità, di autonomia e indipendenza, di professionalità e di continuità d'azione che la Società ritiene indispensabili in ordine alla composizione ed all'attività dell'Organismo di Vigilanza.

#### *Requisiti soggettivi di eleggibilità*

Costituisce causa di ineleggibilità dei singoli membri dell'Organismo di Vigilanza la sussistenza di una delle seguenti circostanze:

- a) fattispecie previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia e l'indipendenza;

---

<sup>44</sup> La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma, a tale proposito: "L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)".

- c) sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o interdizione, anche temporanea, dalla titolarità di cariche pubbliche o di uffici direttivi di persone giuridiche;
- d) sentenza di condanna per i reati non colposi puniti con pena detentiva superiore all'anno.

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a far conoscere immediatamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale sopravvenienza di una delle suddette circostanze; sopravvenienza il cui verificarsi costituisce di per sé automatica e contestuale causa di decadenza dall'incarico del membro interessato.

Al verificarsi di tale circostanza, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a dare atto dell'intervenuta decadenza e ad integrare la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la decadenza sia riconducibile a situazioni in cui può essere seriamente compromessa l'autonomia ed indipendenza, il Consiglio di Amministrazione darà atto dell'intervenuta decadenza previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

### *Autonomia e indipendenza*

L'Organismo di Vigilanza della Società è dotato nell'esercizio delle sue funzioni di autonomia ed indipendenza dagli organi societari e dagli altri organismi di controllo interno e dispone di autonomia anche finanziaria sulla base di un budget di spesa annua riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie indicate nel budget relativamente alle quali presenterà al Consiglio di Amministrazione un rendiconto delle spese sostenute nel corso dell'annuale relazione.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli<sup>45</sup>.

Nell'esercizio delle loro funzioni i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale. In tale ipotesi essi sono tenuti ad informare immediatamente gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza e devono astenersi dal partecipare alle relative deliberazioni.

Con riferimento ai membri dell'Organismo di Vigilanza che sono soggetti interni alla Società, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dalla Società stessa, il grado di indipendenza dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere valutato nella sua globalità.

### *Professionalità*

---

<sup>45</sup> Si veda in proposito il paragrafo 4.7

L'Organismo di Vigilanza nel suo complesso deve essere dotato almeno delle seguenti competenze professionali:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato.

Ove necessario, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi, anche con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di Consulenti esterni. In tal caso, i Consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza<sup>46</sup>.

### *Continuità di azione*

L'Organismo di Vigilanza deve garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali.

### **4.3 Composizione, nomina e durata**

La nomina dell'Organismo di Vigilanza della Società è demandata alla competenza del Consiglio di Amministrazione che provvede altresì ad individuare il Presidente. L'Organismo di Vigilanza deve possedere i requisiti di (i) eleggibilità, (ii) autonomia ed indipendenza e (iii) professionalità come definiti al precedente paragrafo.

Il D.Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'organismo di vigilanza. In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, nel rispetto dei requisiti anche di autonomia ed indipendenza in precedenza evidenziati.

L'accettazione della carica da parte dell'Organismo di Vigilanza costituisce impegno al rispetto (i) del presente Modello per tutto quanto riguarda l'Organismo stesso, (ii) del Regolamento adottato da quest'ultimo e (iii) più in generale degli obblighi di continuità di azione e di tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione di qualsiasi circostanza che richieda immediata valutazione da parte del Consiglio medesimo. In questo ambito l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente anche qualsiasi fatto che determini il venir meno dei richiamati requisiti o che possa costituire giusta causa di revoca o anche solo di sospensione dall'incarico.

Indipendentemente da quanto precede, il Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale, verifica il permanere dei requisiti in capo al componente dell'Organismo di Vigilanza.

---

<sup>46</sup> "Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente con le maggiori specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo". Così, con riferimento alla possibilità dell'istituzione di un organismo di vigilanza *ad hoc* (possibilità alternativa all'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al Comitato per il controllo interno o alla funzione di *internal auditing*), Confindustria, *Linee guida*, cit, 44.

In caso di morte, decadenza, revoca o rinuncia all'incarico del componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla individuazione ed alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

### **4.4 Revoca**

La revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

Per "giusta causa" di revoca si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'*"omessa o insufficiente vigilanza"* da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs.231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società o di altre società nelle quali il soggetto fosse membro dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento).

### **4.5 Cause di sospensione**

Qualora si verificano circostanze che possano potenzialmente pregiudicare i requisiti di onorabilità del membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, può deliberare la sospensione dall'incarico fino al permanere della situazione di potenziale pregiudizio. In tal caso il Consiglio di Amministrazione delibererà altresì in ordine alla nomina di un nuovo membro nell'Organismo fino al permanere del periodo di sospensione.

A titolo esemplificativo può costituire situazione di potenziale pregiudizio la circostanza che il componente sia destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione a uno dei reati presupposto previsti dal Decreto o, comunque, per un reato la cui commissione sia sanzionata con l'interdizione anche temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese.

### **4.6 Temporaneo impedimento**

Nell'ipotesi in cui insorgano circostanze che impediscano, in via temporanea, al componente dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia ed indipendenza di giudizio, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, previa sospensione di tale componente con il parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina di un nuovo componente che resterà in carica fino al permanere della situazione di temporaneo impedimento.

### **4.7 Funzioni e poteri**

L'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa, intervento e controllo, che si estendono a tutti i settori e funzioni della Società, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel Modello e dalle norme di attuazione del medesimo per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della Società. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'Organismo di Vigilanza è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del Modello e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della Società.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;
- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Attività Sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione e con gli altri Consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;
- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;

- fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso qualsiasi funzione della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, Consulenti e rappresentanti esterni alla Società;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 5 del presente Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001;
- svolgere gli specifici compiti previsti nelle Parti Speciali del presente Modello.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi dell'ausilio delle funzioni interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo nonché di consulenti esterni.

In generale, l'Organismo di Vigilanza si coordina con le Direzioni/Funzioni aziendali interessate per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle proprie attività, è altresì supportato da un Segretario dallo stesso nominato.

La Società cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All'Organismo di Vigilanza non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo di Vigilanza, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico ovvero in ottemperanza di provvedimenti di pubbliche autorità ove imposto dalla legge. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

### **4.8 Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza**

#### *4.8.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari*

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- con cadenza semestrale, documenta e riporta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le conclusioni relative alle verifiche effettuate segnalando le problematiche emerse e i provvedimenti da adottare per correggere tali situazioni;
- preventivamente, comunica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale il programma delle attività previste su base annua;
- immediatamente, segnala al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale la necessità di procedere alle integrazioni e agli aggiornamenti del Modello da eseguire a seguito della modificazione della normativa di riferimento o della struttura aziendale o comunque di altre circostanze riscontrate.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato e può chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

#### *4.8.2 Informativa verso l'Organismo di Vigilanza*

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la Direzione della Società e i singoli responsabili di Direzione/Funzione hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'Organismo di Vigilanza le possibili situazioni che potrebbero esporre la Società al rischio di reato e fornire, inoltre, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee a variare o ad estendere le aree a rischio di realizzazione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A titolo esemplificativo devono comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni relative:

- alle richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001;
- alle commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari per fatti commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- ai provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001;
- alle notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, dei poteri e delle deleghe;

- ai verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale che possono rilevare ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Analogo obbligo informativo sussiste in capo a tutti i Dipendenti in riferimento a fatti o circostanze riscontrati nell'espletamento della propria attività e meritevoli di segnalazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In conformità alla Procedura Whistleblowing e gestione delle segnalazioni, tutti i soggetti legittimati possono effettuare segnalazioni mediante il canale costituito ai sensi del d.lgs. 24/2023, nel caso in cui ravvisino condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, o violazioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure da questo richiamate, di cui siano venuti a conoscenza. Attraverso questo canale, in virtù del numero di dipendenti occupati e delle disposizioni del d.lgs. 24/2023, possono essere segnalate anche le specifiche violazioni della normativa dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione. Per la ricezione delle segnalazioni, la Società ha implementato una piattaforma informatica, accessibile direttamente dal suo sito internet.

Le segnalazioni possono essere inviate sia in forma scritta che in forma orale. È prevista, in caso di richiesta del segnalante, anche l'audizione di persona.

Le segnalazioni possono essere nominative (con la possibilità quindi per il segnalante di identificarsi), ma saranno prese in considerazione anche quelle anonime.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi effettua segnalazioni mediante il canale costituito ai sensi del d.lgs. 24/2023, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. In particolare:

- è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta nei confronti di coloro che effettuino segnalazioni;
- qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante è nulla.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni non veritiere o violi le misure di protezione o la riservatezza di chi effettua segnalazioni.

### *4.8.3 Rapporti infragruppo*

Qualora la società controllante optasse per nominare un Organismo di vigilanza proprio, l'Organismo di Vigilanza della società controllante potrà chiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della Società, qualora esse siano necessarie ai fini dello svolgimento delle proprie attività di controllo.

L'Organismo di Vigilanza della Società sarà obbligato ad adempiere alle richieste formulate dall'Organismo di Vigilanza della controllante.

A tale riguardo, l'Organismo di Vigilanza della controllante avrà facoltà di acquisire documentazione e informazioni rilevanti e di effettuare, singolarmente o congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza della Società, controlli periodici e verifiche mirate sulle singole attività a rischio.

## **4.9 Raccolta e conservazione delle informazioni**

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel Modello e di competenza dell'Organismo di Vigilanza sono conservate a cura dello stesso secondo le modalità indicate nel proprio Regolamento.

## **5 WHISTLEBLOWING**

### **5.1 Il canale di segnalazione interno**

La Società incoraggia e favorisce una cultura ispirata alla legalità, all'etica e alla trasparenza e considera l'istituzione di efficaci canali di segnalazione fondamentale per il buon funzionamento della propria organizzazione.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing, la Società ha provveduto a istituire un canale di segnalazione interno per ricevere le segnalazioni sulle violazioni, idoneo a garantire la riservatezza sia del segnalante – e delle altre persone eventualmente coinvolte – che del contenuto della segnalazione.

A servizio del canale di segnalazione interno è stata implementata una piattaforma informatica per dare la possibilità ai soggetti identificati dal d.lgs. 24/2023 di segnalare eventuali irregolarità o violazioni di cui sono venuti a conoscenza e che potrebbero arrecare pregiudizio o danno alla Società o a terzi.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale. Il segnalante può anche chiedere di essere sentito personalmente.

Tutte le segnalazioni sono trattate con la massima discrezione e riservatezza per tutelare il segnalante da qualsiasi rischio di subire atti ritorsivi o discriminatori nel proprio contesto lavorativo.

Inoltre, i dati personali acquisiti sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy.

### **5.2 L'oggetto delle segnalazioni e il gestore delle segnalazioni**

Attraverso il canale di segnalazione interno potranno essere comunicate, in via riservata e anche anonima, le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, le violazioni del Codice di Condotta e del Modello, nonché le specifiche violazioni della normativa dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione richiamate dal d.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni apprese nell'ambito del proprio contesto lavorativo. I soggetti titolati ad effettuare la segnalazione sono i lavoratori (subordinati e para-subordinati), i volontari e tirocinanti, gli azionisti, gli amministratori (anche di fatto), i componenti degli organi di controllo, i liberi professionisti e i consulenti, i lavoratori autonomi, nonché i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.

Il soggetto adibito a istruire le segnalazioni può essere un soggetto o un ufficio interno all'organizzazione (purché sia autonomo, dedicato e con personale formato), oppure un soggetto esterno dotato delle medesime caratteristiche. L'incarico potrà essere conferito all'Organismo di vigilanza.

### **5.3 La protezione del segnalante**

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, senza il consenso della stessa, a persone diverse da quelle incaricate di gestire le segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy. L'identità del segnalante può essere rivelata, con il consenso dello stesso, quando sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nell'ambito del procedimento disciplinare.

Il segnalante (e le persone a lui vicine o quelle che gli hanno prestato assistenza per la segnalazione) non possono subire alcuna ritorsione in ambito lavorativo. Si considerano, ad esempio, atti ritorsivi il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado, la mancata promozione, la riduzione dello stipendio, la risoluzione anticipata del contratto a termine, le discriminazioni o altri trattamenti sfavorevoli.

Il segnalante non incorre in alcuna responsabilità di tipo civile, amministrativo o disciplinare per la rivelazione di informazioni sulle violazioni coperte da segreto, tutelate dal diritto d'autore, dalla disciplina sulla protezione dei dati personali o che comunque offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, purché il segnalante abbia avuto, al momento della segnalazione, fondati motivi per ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata fatta secondo le formalità previste. Le misure di protezione nei confronti del segnalante vengono meno quando risulta accertata la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o sia dimostrata la sua responsabilità civile per la segnalazione fatta con dolo o colpa grave. In questo caso, al segnalante possono essere applicate anche una sanzione disciplinare e una sanzione pecuniaria (da 500 a 2.500 euro).

Le misure sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del presente paragrafo sono disciplinate nel Regolamento disciplinare per quanto riguarda i soggetti interni all'organizzazione.

### **5.4 La Procedura Whistleblowing e gestione delle segnalazioni**

La struttura del canale di segnalazione intero e la gestione delle segnalazioni sono disciplinate nel dettaglio dalla Procedura Whistleblowing e gestione delle segnalazioni adottata dalla Società.

## **6 SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 Principi generali**

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria<sup>47</sup>.

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* della Società.

L'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e svolti gli opportuni accertamenti, può formulare una proposta in merito ai provvedimenti da adottare e comunica la propria valutazione agli organi aziendali competenti in base al sistema disciplinare.

In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva.

### **6.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati**

La violazione delle singole disposizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico da parte dei Dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare.

La Società chiede ai propri Dipendenti di segnalare le eventuali violazioni e la stessa valuta in senso positivo il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia contribuito a tale violazione.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare e le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni e, ove applicabili, le procedure previste dagli accordi e dai contratti di lavoro specifici.

Il licenziamento e ogni altro provvedimento disciplinare non pregiudicano le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.

#### *6.2.1 Misure nei confronti del personale non dirigente*

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

Si precisa che, la sanzione irrogata dovrà essere proporzionata alla gravità della violazione commessa, e, in particolare si dovrà tener conto:

- dell'elemento soggettivo, ossia dell'intenzionalità del comportamento o del grado di colpa (negligenza, imprudenza o imperizia);

---

47 "La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale". *Confindustria, Linee guida, cit., 30.*

- del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- del livello di responsabilità e di autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- del coinvolgimento di altre persone;
- della gravità degli effetti dell'illecito disciplinare, ossia del livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere esposta in seguito alla violazione contestata;
- di altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito.

Al Lavoratore che violi i principi e le regole del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/01 adottati dalla Società, nonché le disposizioni delle procedure organizzative da questi richiamati, potranno essere applicate le sanzioni disciplinari previste dall'art. 7 della l. n. 300/70 e dagli artt. 65 e seguenti del CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti all'occhialeria.

Le **sanzioni applicabili**, in ordine di crescente gravità, sono le seguenti.

- a. ammonizione verbale** – per violazioni delle disposizioni del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/01 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento), nei casi di minore gravità;
- b. ammonizione scritta** – qualora tenda a ripetersi, anche se lieve, una violazione del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/01 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento) e sia quindi necessario preavvisare, in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni;
- c. multa fino ad un importo equivalente a due ore di paga compresa l'indennità di contingenza** – ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato. A titolo di indicazione, la multa sarà inflitta al lavoratore per violazioni delle disposizioni del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/01 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento) che costituiscono negligenza quali:
  - la intempestiva, incompleta o scorretta compilazione dei moduli e dei documenti di registrazione previsti dalle procedure richiamate MO231, se è comunque possibile ricostruire l'attività effettuata in base ad altri elementi;
  - la non tempestiva o esauriente notifica all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/01 (di seguito anche "ODV231") dei documenti e delle informazioni di cui è destinatario ai sensi delle procedure del Modello ex d.lgs. 231/01, se l'ODV231 è stato comunque messo in condizione di venire a conoscenza delle predette informazioni rilevanti;
- d. sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni** – nei casi di recidiva nella commissione di violazioni punibili ai sensi del punto c) e di maggior gravità, quali a titolo esemplificativo:
  - la violazione della Procedura Whistleblowing e Gestione delle Segnalazioni e delle misure previste dal Modello a protezione di chi effettua segnalazioni relative condotte illecite rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 24/2024 o a violazioni del Codice Etico o del Modello, di cui siano venuti a conoscenza;

## PARTE GENERALE

- la preordinata e dolosa registrazione o verbalizzazione di informazioni scorrette nei documenti di registrazione previsti dalle procedure adottate nell'ambito del MO231;
  - l'effettuazione con colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
  - la forzatura, la rimozione o l'aggiramento di: i) dispositivi o misure volte ad assicurare la sicurezza di impianti macchine e attrezzature; ii) misure di sicurezza sui sistemi informatici e sui sistemi di trattamento dei dati approntate dalla Società;
  - l'inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dalla Società, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle persone o alle cose;
  - ogni altra violazione che possa comportare una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 nell'interesse o a vantaggio dell'ente;
- e. licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro, senza preavviso né indennità sostitutiva: nei confronti del lavoratore che commetta in via recidività ostinata le mancanze che abbiano già dato luogo alle sanzioni previste dai punti c) e d) (multe o sospensioni) o, comunque, abbia arrecato un danno rilevante all'azienda. Tale sanzione viene irrogata inoltre nei casi di infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro che provochi all'azienda grave nocimento morale o materiale, come ad esempio nei casi di violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel Codice Etico e nel Modello ex d.lgs. 231/01 di particolare gravità quali:
- la preordinata e dolosa trasmissione all'ODV231 di notizie, dichiarazioni o segnalazioni false volte a fuorviare o impedire l'attività di controllo del predetto Organismo;
  - la violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo di segnalazioni che si rivelano infondate;
  - l'abbandono ingiustificato e prolungato da parte del preposto dei luoghi di lavoro, venendo meno agli obblighi di vigilanza sui lavoratori previsti dal d.lgs. 81/08;
  - l'inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'ente, che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
  - condanna ad una pena definitiva, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa in connessione con il rapporto di lavoro relativamente a reati non colposi rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 231/01;
  - ogni altra violazione del Codice Etico, del Modello ex d.lgs. 231/01 e delle misure organizzative di prevenzione ivi richiamate (regole, disposizioni, procedure organizzative, protocolli di comportamento) che appaia diretta in modo univoco al compimento di uno o più reati presupposto della responsabilità ex d.lgs. 231/01 nell'interesse o a vantaggio della Società, consistendo in azioni in grave contrasto con i principi dell'ente.

I provvedimenti disciplinari saranno irrogati secondo quanto previsto dalla Parte Generale del Modello ex d.lgs. 231/2001 e nel pieno rispetto delle norme sostanziali e procedurali previste dalle disposizioni vigenti. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste dagli artt. 65 e ss. del CCNL.

### **6.3 Misure nei confronti dei Dirigenti**

I Dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute del Modello i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Modello per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Modello, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficace il Modello con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- violi la Procedura Whistleblowing e Gestione delle Segnalazioni e le misure previste dal Modello a protezione di chi effettua segnalazioni relative condotte illecite rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 24/2024 o a violazioni del Codice Etico o del Modello, di cui siano venuti a conoscenza;
- incorra in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Modello, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Modello, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni *ex* D.Lgs. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di un dirigente, la Società, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, adotta nei suoi confronti la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile.

### **6.4 Misure nei confronti degli amministratori**

In ipotesi di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee in conformità alla normativa vigente.

### **6.5 Misure nei confronti dei sindaci**

Qualora a commettere la violazione siano uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, se non direttamente coinvolto, mediante relazione scritta.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la

convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

### **6.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendo all'eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

### **6.7 Misure nei confronti del soggetto chiamato a gestire il canale Whistleblowing**

In ipotesi di negligenza, imperizia o di violazione del proprio dovere di riservatezza del soggetto chiamato a gestire il canale di segnalazione della Società, il Consiglio di Amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

### **6.8 Misure nei confronti di Partner e Consulenti**

La violazione da parte di Partner e Consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

## **7 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

## **7.1 Premessa**

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri Dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Sono Destinatari del Modello, infatti, sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società o in una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché chi esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001), ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i Destinatari del Modello sono, quindi, annoverati i componenti degli organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i Dipendenti, i Consulenti e i Partner.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle attività "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- illustrare il funzionamento e l'importanza del canale di segnalazione interno, per mezzo del quale possono essere segnalate le violazioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure in questo richiamate e gli illeciti previsti dal d.lgs. 24/2023.
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi Destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti Destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L'attività di comunicazione e formazione è promossa dall'Organismo di Vigilanza, cui è assegnato, tra gli altri, il compito di promuovere, di concerto con le funzioni aziendali a ciò

preposte, programmi di formazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del Decreto.

## **7.2 Dipendenti**

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei Dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai Dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione afferente e correlata al Modello (informazioni sulle strutture organizzative della Società, sulle attività e sulle procedure aziendali) direttamente presso l'ufficio Risorse umane o sull'*Intranet* aziendale in un'area dedicata. In ogni caso, per i Dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione viene messa a loro disposizione con mezzi alternativi quali ad esempio l'allegazione al cedolino paga o con l'affissione nelle bacheche aziendali.

Le competenti funzioni aziendali coadiuvano l'Organismo di Vigilanza nell'identificazione della migliore modalità di fruizione dei servizi di formazione sui principi e contenuti del Modello, in particolare a favore di quanti operano nell'ambito di attività ritenute sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (ad esempio: *staff meeting*, corsi *on line* ecc.).

A conclusione dell'evento formativo, i partecipanti compilano un modulo, attestando, così, l'avvenuta frequentazione del corso e la dichiarazione di conoscenza dei relativi contenuti.

Idonei strumenti di comunicazione sono adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza effettua il monitoraggio del livello di conoscenza dei contenuti del Modello attraverso verifiche ad hoc.

## **7.3 Altri Destinatari**

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: Partner e Consulenti).

A tal fine, la Società determina:

- le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello;

## **PARTE GENERALE**

- le modalità di comunicazione di un estratto dei Principi di riferimento del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza.